

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Matteo Pronzini per la modifica della Legge sull'onorario e sulle previdenze a favore dei membri del Consiglio di Stato

dell'8 giugno 2015

Negli scorsi giorni la stampa ha segnalato che l'ex Consigliere federale Kaspar Villiger ha beneficiato nel 2014 e quest'anno di una pensione di ben 220'000.- franchi, malgrado abbia dichiarato al fisco una sostanza di ben 24 milioni di franchi. Un atteggiamento scandaloso ed irriverente nei confronti dei cittadini contribuenti e dei pensionati di questo paese.

Anche nel Canton Ticino la problematica delle pensioni dei Consiglieri di Stato è stata tema del dibattito politico e pubblico negli scorsi mesi. Fino allo scorso mese di aprile i consiglieri di stato erano esentati dal pagamento dei premi beneficiando però di una pensione d'oro.

Nel 2013 il Canton Ticino ha pagato a ex Consiglieri di Stato (ed ex magistrati, assunti prima del 1° gennaio 1986) ben 4'453'274.35 franchi.

A livello federale le disposizioni legali prevedono una riduzione della rendita pensionistica quando un ex Consigliere federale percepisce un reddito superiore alla rendita percepita. Viceversa a livello cantonale vi è una riduzione della rendita pensionistica solo quando un ex Consigliere di Stato percepisce un reddito superiore all'onorario di un membro in carica.

Ciò significa che un ex Consigliere di Stato (con 8 anni di carica) che percepisce una pensione annua di 104'000.- franchi non si vedrà ridotta la sua pensione se non quando avrà un altro reddito superiore a 140'000.- franchi. 104'000.- franchi di rendita + 140'000.- franchi di reddito = 244'000.- franchi pari allo stipendio di un Consigliere di Stato.

Dunque le condizioni vigenti attualmente a livello cantonale garantiscono delle condizioni di privilegio molto maggiori:

- a livello federale vi è una compensazione della rendita pensionistica se un ex Consigliere federale percepisce più del 50% della retribuzione di un membro in carica;
- a livello cantonale vi è una compensazione della rendita pensionistica solo se un ex Consigliere di Stato percepisce più del 100% della retribuzione di un membro in carica;

In considerazione di quanto sopra propongo la seguente modifica legislativa:

Art. 12

¹Il Consigliere di Stato pensionato che esercita un'attività lucrativa qualsiasi perde il diritto alla pensione nella misura in cui e fino a quando il guadagno conseguito maggiorato delle prestazioni sociali (pensione AVS/AI) supera l'importo il 60% (nuovo) dell'onorario di un membro del Consiglio di Stato in carica. Nel caso di guadagno conseguito da un ente pubblico (ad esempio cantone, comune, confederazione o altri enti e società anonime con partecipazione pubblica maggioritaria od importante) l'intera somma percepita sarà ridotta dalla pensione. (nuovo)

²Questa disposizione non è applicabile se il pensionato ha compiuto i 65 anni di età.

Matteo Pronzini